



Senato della Repubblica
Servizio Studi



Camera dei deputati
SERVIZIO STUDI

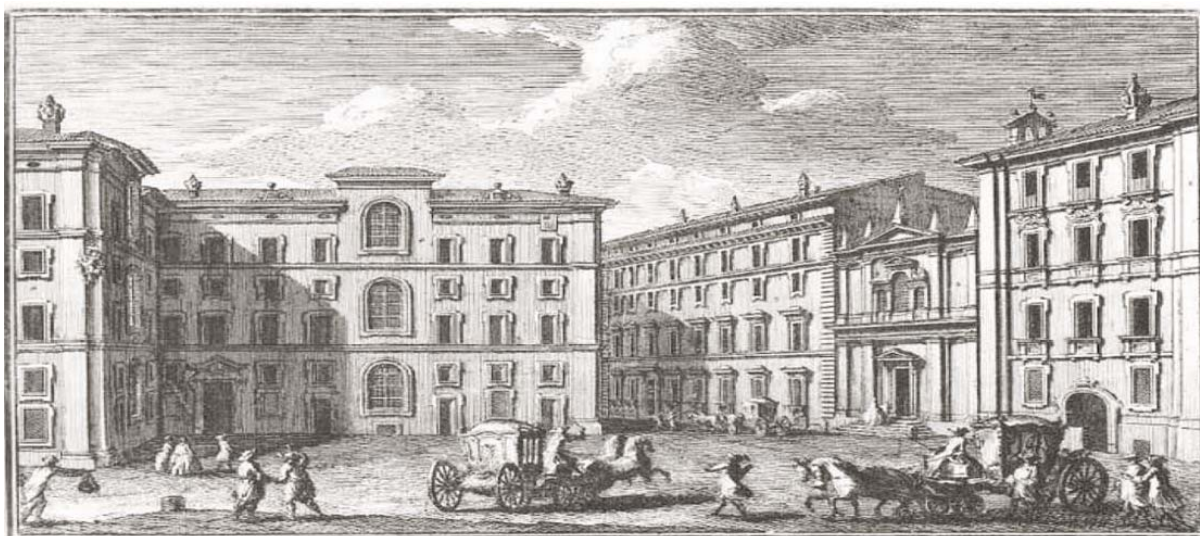
XVI legislatura

Atto del Governo n. 117 "Riorganizzazione del Centro di formazione studi (FORMEZ)"

settembre 2009

Servizio studi del Senato
Dossier
n. 153

Servizio studi della Camera
Atti del Governo
n. 105



I dossier dei Servizi studi del Senato e della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato e la Camera declinano ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

Atto del Governo n. 117
"Riorganizzazione del Centro di
formazione studi (FORMEZ)"

settembre 2009

Servizio studi del Senato
Dossier
n. 153

Servizio studi della Camera
Atti del Governo
n. 105

INDICE

PREMESSA	7
1. INTRODUZIONE.....	9
2. IL CONTENUTO DELLO SCHEMA	11
2.1. Denominazione, natura giuridica e composizione del Formez (art. 1)	11
2.2. Funzioni (art. 2)	11
2.3. Gli organi (art. 3)	13
2.4. Il piano triennale di attività (art. 4).....	14
2.5. Disposizioni finali (artt. 5 e 6).....	15

PREMESSA

Lo schema di decreto legislativo recante: “*Riorganizzazione del Centro di formazione studi (Formez)*”, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 24 luglio 2009, è stato trasmesso alla Presidenza delle Camere il 7 agosto 2009 (A.G. n. 117), per l'acquisizione del parere parlamentare ai sensi dell'art. 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69¹, dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59² nonché dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246³.

Lo schema di decreto è stato assegnato alla Commissione parlamentare per la semplificazione, con osservazioni, al Senato, delle Commissioni 1^a e 5^a.

¹ "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile".

² "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa".

³ "Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005".

1. INTRODUZIONE

Lo schema di decreto legislativo in esame è stato predisposto in attuazione dell'art. 24 della legge del 18 giugno 2009 n. 69⁴, che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi di riordino normativo, volti alla riorganizzazione, alla trasformazione, alla fusione o alla soppressione del Centro Nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), del Centro di formazione studi (Formez) e della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA).

In particolare, la delega è conferita per realizzare un sistema unitario di interventi nell'ambito: a) della formazione dei pubblici dipendenti, b) della riqualificazione del lavoro pubblico, c) dell'aumento della sua produttività, d) del miglioramento delle prestazioni delle pubbliche amministrazioni e della qualità dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese, e) della misurazione dei risultati e dei costi dell'azione pubblica, f) della digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni.

Il termine per l'esercizio della delega è di 12 mesi dall'entrata in vigore della legge 69/2009.

Circa le modalità di esercizio della delega, il legislatore ha rinviato alle procedure previste all'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59⁵.

In particolare, il comma 2 dell'art. 11 richiede che la Commissione parlamentare per la semplificazione⁶ renda un parere sullo schema del decreto legislativo entro 30 giorni dalla trasmissione di questo. Decorso tale termine i decreti possono comunque essere emanati.

Circa i criteri e principi direttivi, in primo luogo si fa rinvio ai principi e criteri direttivi generali contenuti nell'art. 11 della legge 59/1997.

In secondo luogo, il citato art. 24 detta criteri e principi direttivi specifici per l'esercizio della delega. In particolare il Governo deve provvedere secondo i seguenti criteri:

a) ridefinizione delle missioni e delle competenze e riordino degli organi, in base a principi di efficienza, efficacia ed economicità, anche al fine di assicurare un sistema coordinato e coerente nel settore della formazione e della

⁴ "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile".

⁵ "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa".

⁶ La competenza a esprimere il parere sugli schemi dei decreti legislativi emanati ai sensi dell'art. 5, comma 4, della legge n. 59/1997, originariamente spettante alla commissione parlamentare istituita dal comma 1 del summenzionato art. 5, è stata espressamente attribuita alla Commissione parlamentare per la semplificazione dall'art. 14 comma 21 della legge 28 novembre 2005, n. 246, che all'art 14, comma 19, ne ha disposto l'istituzione.

reingegnerizzazione dei processi produttivi della pubblica amministrazione centrale e delle amministrazioni locali;

b) trasformazione, fusione o soppressione degli organismi di cui al presente comma in coerenza con la ridefinizione delle competenze degli stessi ai sensi della lettera a);

c) raccordo con le altre strutture, anche di natura privatistica, operanti nel settore della formazione e dell'innovazione tecnologica;

d) riallocazione delle risorse umane e finanziarie in relazione alla riorganizzazione e alla razionalizzazione delle competenze.

In attuazione della delega summenzionata, il Governo ha predisposto due ulteriori schemi di decreto legislativo:

- l'A.G. 113, recante "*Riorganizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA)*";

- l'A.G. n. 114, recante "*Riorganizzazione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA)*".

Lo schema di decreto legislativo in esame si compone di 6 articoli - privi di rubrica - che introducono una nuova regolamentazione del Formez e, conseguentemente, dispongono l'abrogazione del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 285 ("*Riordino del Centro di formazione studi (Formez), a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59*"), che reca la disciplina attualmente in vigore.

2. IL CONTENUTO DELLO SCHEMA

2.1. Denominazione, natura giuridica e composizione del Formez (art. 1)

L'**articolo 1** si articola in tre commi, che disciplinano, rispettivamente, la denominazione, la natura giuridica ed i soggetti legittimati a partecipare al Formez.

In particolare, il **comma 1** modifica la denominazione del Formez dall'attuale "*Formez - Centro di formazione studi*" in "*Formez P.A. - Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l'Ammodernamento delle P.A.*".

Il **comma 2**, confermando quanto attualmente disposto dall'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 285/1999, stabilisce che il Formez è un'associazione riconosciuta, con personalità giuridica di diritto privato.

Rispetto alla disciplina attualmente in vigore, si prevede che il Formez sia sottoposto al controllo, alla vigilanza e ai poteri ispettivi della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica, che rende altresì parere preventivo vincolante in ordine a:

- pianta organica;
- programmazione delle assunzioni;
- bilancio preventivo e bilancio consuntivo;
- regolamenti di contabilità e organizzazione;
- nomina del Direttore generale;
- costituzione di nuove società;
- atti di straordinaria amministrazione.

Il **comma 3** stabilisce che possono entrare a far parte del Formez: amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni e comunità montane.

Rispetto a quanto attualmente previsto dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 285/1999, vengono dunque incluse tra i possibili partecipanti le amministrazioni dello Stato ed esclusi gli organismi rappresentativi degli enti locali.

2.2. Funzioni (art. 2)

L'**articolo 2** definisce il campo di operatività del Formez.

Il **comma 1** attribuisce in generale al Formez - nel quadro dei processi di devoluzione dei compiti dello Stato alle regioni ed agli enti locali - la funzione di:

- supporto delle riforme e
- diffusione dell'innovazione amministrativa.

La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione pubblica - ma anche le amministrazioni dello Stato e le amministrazioni associate, attualmente non elencate dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 285/1999 - si avvalgono del Formez per una serie di finalità che vengono ricondotte a due settori:

- A) settore formazione;
- B) settore servizi e assistenza tecnica.

Rispetto alla disciplina attualmente in vigore, al Formez vengono attribuiti nuovi compiti che attengono in generale all'impiego delle nuove tecnologie, alla comunicazione pubblica e alla internazionalizzazione.

In particolare, per quanto riguarda l'attività di **formazione**, il Formez continuerà a:

- fornire modelli formativi idonei a favorire la riqualificazione del personale delle amministrazioni regionali e locali per l'acquisizione di nuove professionalità, anche mediante l'organizzazione di corsi-concorsi per l'accesso (attività già prevista attualmente dall'art. 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 285/1999);
- assistere il Dipartimento della funzione pubblica nelle attività di coordinamento del sistema formativo pubblico (attività già prevista attualmente dall'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 285/1999);
- fornire alle regioni e agli enti locali un supporto per la valutazione della qualità dei servizi e delle offerte formative nonché della loro rispondenza ai requisiti di volta in volta richiesti dall'ente (attività che richiama quella già prevista attualmente dall'art. 2, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 285/1999).

I compiti nuovi attribuiti al Formez in materia di formazione sono i seguenti:

- sperimentare nuove modalità formative idonee a valorizzare l'apprendimento a mezzo di internet ed assicurare la formazione continua nelle amministrazioni pubbliche;
- favorire attraverso appositi interventi formativi il percorso di internazionalizzazione delle amministrazioni pubbliche.

Per quanto riguarda l'attività di **assistenza tecnica**, il Formez continuerà a:

- assistere le amministrazioni nello svolgimento delle loro attività istituzionali, per la modernizzazione e l'innovazione delle strutture organizzative in funzione dello sviluppo economico ed occupazionale (attività già prevista attualmente dall'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 285/1999);
- assistere le pubbliche amministrazioni nei processi di devoluzione di funzioni amministrative dello Stato alle regioni ed agli enti locali, anche mediante l'attivazione di servizi idonei ad agevolare il decentramento di

funzioni (attività già prevista attualmente, in termini simili, dall'art. 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 285/1999).

I nuovi compiti che vengono attribuiti al Formez nell'ambito dei servizi e dell'assistenza tecnica sono i seguenti:

- fornire assistenza tecnica, supporto e contenuti alle pubbliche amministrazioni, al fine di migliorare la comunicazione tra le amministrazioni pubbliche e verso cittadini e imprese;
- sviluppare progetti di cooperazione internazionale volti allo sviluppo dei sistemi amministrativi;
- fornire assistenza tecnica per l'attuazione delle politiche comunitarie con particolare riferimento ai fondi strutturali europei.

La relazione illustrativa sottolinea che le competenze del settore servizi e assistenza tecnica sono state arricchite tenendo conto delle riforme intercorse, ed in particolare del "Piano industriale della Pubblica Amministrazione", avviato dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, che annovera tra i progetti realizzati i programmi di comunicazione *Linea Amica*, *Reti Amiche*, *Emoticons* e *Mettiamoci la faccia*.

Ai sensi del **comma 2**, il Formez, come già attualmente previsto, potrà poi svolgere ogni altra attività che gli venga attribuita mediante apposito accordo dal Dipartimento della funzione pubblica o da altra amministrazione partecipante.

Il **comma 3** stabilisce che le attività affidate direttamente dalle amministrazioni centrali e associate al Formez sono da considerarsi attività istituzionali dell'associazione ai sensi delle leggi vigenti.

Il **comma 4**, riprendendo, con alcune modifiche, quanto attualmente previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 285/1999, prevede che il Formez possa partecipare ad associazioni, società e consorzi a carattere locale o nazionale, nonché stipulare convenzioni con istituti, università e soggetti pubblici e privati (rispetto all'attuale disciplina, non vengono più menzionati gli accordi di programma).

2.3. Gli organi (art. 3)

L'**articolo 3, comma 1**, elenca gli organi sociali, con l'unica novità costituita dalla sostituzione dell'attuale comitato tecnico-scientifico con il nuovo comitato di indirizzo.

Come già avviene attualmente, il Presidente del Formez sarà nominato dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione (**comma 2**).

Oltre ad essere un esperto di qualificata professionalità nel settore della formazione e dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni (come già previsto dall'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 285/1999), il Presidente dovrà anche avere, in tale ambito, un'esperienza decennale.

Contrariamente al decreto legislativo 285/1999, che sul punto tace, il provvedimento in esame disciplina la composizione del Consiglio d'amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti, mentre rinvia allo statuto per quella del Comitato di indirizzo.

Pertanto, ai sensi del **comma 3**, il Consiglio di amministrazione del Formez sarà formato da:

- Presidente;
- Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri (o dirigente generale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri da lui delegato);
- Capo del dipartimento della funzione pubblica;
- 2 membri designati dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;
- 2 membri designati dall'Assemblea.

I 4 membri designati devono essere esperti di qualificata professionalità nel settore della formazione e dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni.

Il Collegio dei revisori dei conti è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione a ciò delegato (**comma 5**).

Esso è composto da 3 membri, di cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e uno appartenente ai ruoli dirigenziali della Presidenza del Consiglio in qualità di presidente.

Analogamente a quanto avviene oggi, il **comma 6** demanda allo statuto dell'associazione la definizione dei compiti e delle modalità di partecipazione degli organi sociali.

La nuova disciplina, innovando rispetto al passato, prevede inoltre che i compensi siano fissati dall'assemblea del Formez:

- nel rispetto dei limiti indicati dalla legge e
- previa approvazione del Dipartimento della funzione pubblica.

A ciò si aggiunga che il costo complessivo degli organi nel triennio decorrente dall'entrata in vigore del provvedimento in esame non potrà superare l'80% del costo complessivo nel triennio precedente.

2.4. Il piano triennale di attività (art. 4)

L'**articolo 4** definisce il meccanismo di approvazione dei piani di attività del Formez.

Il **comma 1** prevede che, in sede di approvazione del bilancio, il Presidente del Formez presenta al Dipartimento della funzione pubblica un piano triennale contenente:

- eventuali misure di riorganizzazione interna dell'istituto;
- le attività strategiche per il raggiungimento delle finalità istituzionali;
- l'indicazione delle risorse finanziarie necessarie per la loro realizzazione nell'arco del triennio.

Ogni anno, il Presidente presenta:

- una relazione sullo stato di attuazione;
- l'eventuale aggiornamento del piano.

Tale disposizione recepisce l'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 285/1999, eliminando tuttavia la necessità della delibera del consiglio di amministrazione sul piano triennale e modificando la tempistica (la presentazione del piano triennale deve avvenire in sede di presentazione del bilancio e non più entro tre mesi dalla nomina del presidente).

Entro 60 giorni dalla presentazione, il piano triennale e i successivi aggiornamenti annuali sono approvati dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, acquisito il parere della Conferenza unificata (**comma 2**).

Il piano è realizzato in conformità alle risorse individuate nel bilancio di previsione del Formez, ivi incluse:

- quelle trasferite dal bilancio dello Stato, la cui quantificazione annuale è demandata alla legge finanziaria (tabella C), nonché
- quelle derivanti dall'attività che il Formez (come già accade attualmente, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 285/1999) potrà svolgere per conto di soggetti terzi estranei all'associazione, con contabilità separata e con il vincolo dell'equilibrio della relativa gestione (**comma 3**).

2.5. Disposizioni finali (artt. 5 e 6)

L'**articolo 5** - riproducendo l'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 285/1999 - fa salva l'autonomia statutaria del Formez, per quanto non espressamente disposto dal provvedimento in esame.

L'**articolo 6** dispone l'abrogazione del decreto legislativo 285/1999, a decorrere dall'entrata in vigore del provvedimento in esame (**comma 1**).

Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, Formez dovrà adeguare lo statuto e il regolamento interno ai principi da esso stabiliti. Fino a quella data rimangono in vigore le disposizioni vigenti (**comma 2**).

Il **comma 3** fa salvi tutti gli atti in nome Formez precedenti alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

I contratti e le convenzioni in essere tra le Pubbliche amministrazioni e il Formez si considerano stipulati con Formez P.A..

